



**PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DEI CONTI**

**RASSEGNA DELLE DECISIONI
DELLE SEZIONI RIUNITE
DELLA CORTE DEI CONTI**

Anno 2022

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Angelo Canale.

Realizzazione scientifica degli abstract e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura Generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 6 ottobre 2022.

INDICE

SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

SS.RR., sentenza n. 1/2022/EL (<i>Comune di Fiumefreddo di Sicilia</i>).....	p. 11
SS.RR., sentenze-ordinanze nn. 2-3/2022/RIS (<i>SFIRS e Società Veneto Sviluppo S.p.A</i>).....	p. 14
SS.RR., sentenza n. 4/2022/QM/PROC (<i>Rito sanzionatorio ex artt. 133 e ss. c.g.c.</i>).....	p. 16
SS.RR., sentenza n. 5/2022/EL (<i>Comune di Vibo Valentia</i>).....	p. 18
SS.RR., sentenze nn. 6-8-9/2022/EL (<i>Comuni di Lecce, Stornara e Castellaneta</i>).....	p. 20
SS.RR., sentenza n. 7/2022/DELC (<i>Regione Lazio</i>).....	p. 23
SS.RR., sentenza n. 10/2022/EL (<i>Comune di Frascati</i>).....	p. 26
SS.RR., sentenze-ordinanze nn. 11-12/2022/EL (<i>Comune di Sternatia e Garaguso</i>).....	p. 28
SS.RR., sentenza n. 13/2022/DELC (<i>Comune di Giba e sindaco in proprio</i>).....	p. 30
SS.RR., sentenza n. 14/2022/EL (<i>Comune di Venafro</i>).....	p. 33
SS.RR., sentenza n. 15/2022/EL (<i>Comune di Amendolara</i>).....	p. 35

ORDINANZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

SS.RR., ordinanza n. 1/2022/DELC (<i>PG Appello Sicilia vs Regione siciliana</i>).....	p. 41
SS.RR., ordinanza n. 2/2022/RIS (<i>FINEST S.p.A.</i>).....	p. 45
SS.RR., ordinanza n. 3/2022/EL (<i>Comune di Vibo Valentia</i>).....	p. 47
SS.RR., ordinanza n. 4/2022/RCS (<i>Sospensione per ricusazione</i>).....	p. 49
SS.RR., ordinanze nn. 5-6-7-8-9-10-11/2022/RCS (<i>P.G. vs FINAOSTA, Brennero, Finest, Finlombarda, GEPAFIN, SFIRS, Società Veneto Sviluppo</i>).....	p. 51
SS.RR., ordinanza n. 12/2022/RIS (<i>Fondazione Teatro Metastasio</i>).....	p. 54
SS.RR., ordinanza n. 13/2022/EL (<i>Comune di Campione d'Italia</i>).....	p. 56
SS.RR., ordinanza n. 14/2022/RCS (<i>CGIAM</i>).....	p. 57
SS.RR., ordinanze nn. 15-20/2022/RIS (<i>Società Autostrade: Cispadana e Brennero</i>).....	p. 59
SS.RR., ordinanza n. 16/2022/RIS (<i>Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.</i>).....	p. 61
SS.RR., ordinanza n. 17/2022/EL (<i>Comune di Vibo Valentia</i>).....	p. 63
SS.RR., ordinanza n. 18-19/2022/EL (<i>Ente Nazionale Risi e FESTIVALFILOSOFIA</i>).....	p. 65
SS.RR., ordinanza n. 21/2022/EL (<i>Fondazione Teatro Metastasio</i>).....	p. 68
SS.RR., ordinanza n. 22/2022/EL (<i>PG vs Gelmar S.r.l.</i>).....	p. 70
SS.RR., ordinanze nn. 23-24-25/2022/EL (<i>Presidenza del Consiglio, MEF, Ministero salute</i>)....	p. 72

SENTENZE

DELLE SEZIONI RIUNITE

DELLA CORTE DEI CONTI

ANNO 2022

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 6/2022/EL depositata in data 11/04/2022;
sentenza n. 8/2022/EL depositata in data 21/10/2022;
sentenza n. 9/2022/EL depositata in data 11/11/2021.

RICORSI nei diversi giudizi: per l'annullamento della deliberazione n. 173/PRSP/2021, depositata in data 2 dicembre 2021, nonché della deliberazione n. 158/PRSP/2021, depositata il 21 ottobre 2021 ed, infine, della deliberazione n. 162/PRSP/2021, depositata l'11 novembre 2021, emesse nei diversi giudizi dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, che non ha omologato né il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce, di Stornara e di Castellaneta, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTI nei diversi giudizi:

- Comune di Lecce, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Stornara, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Lecce, Prefettura - UTG di Foggia, Prefettura - UTG di Taranto.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in base alla volontà dell'ente locale di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge n. 234/2021, in modo da verificare se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell'odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano.

Riferimenti normativi: *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. a); art. 101, c. 2; art. 128, c. 3; **L. n. 234/2021**: art. 1, c. 992, 993 e 994; **L. n. 205/2017**: art. 1, c. 889; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**: art. 155; art. 243-*bis*; art. 243-*ter*; art. 243-*quater*, c. 5; art. 243-*quinquies*; art. 243-*sexies*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 14/2019; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2018; Cass., Sez. VI, sent. n. 34672/2021; sent. n. 21925/2021; Sez. III, sent. n. 1476772014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza, al fine di verificare se, entro il termine di 120 giorni, i tre Comuni, nei diversi giudizi, presenteranno il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente ovvero si dovrà procedere con la decisione di rigetto dei piani avverso i quali si sono instaurati tali autonomi processi, le Sezioni riunite hanno stabilito uno spartiacque tra l'ipotesi normativa contemplata dall'art. 1, comma 889, della legge n. 205/2017, opposta dalla Procura generale e la differente fattispecie prevista dall'art. 1, commi 992 e ss., della legge n. 234/2021 di cui si discute, rilevando come, nel secondo articolo menzionato, <<**il legislatore ha contemplato solo la possibilità di una "rimodulazione" (e non certo di una "riformulazione")**,

per di più contenutisticamente limitata (rideterminazione degli obiettivi intermedi ed eventualmente della durata del piano), ai fini della quale rilevano i soli co. 7-bis e 7-ter dell'art. 243-quater, ossia quelli in cui la Sezione di controllo svolge il monitoraggio nel periodo di vigenza del piano di riequilibrio>>, di conseguenza <<il piano di riequilibrio in atti rimane in vigore, almeno per la parte non modificabile (in primis, quella afferente alla massa passiva, non essendo consentita la "riformulazione"), rispetto alla quale, all'esito dei 120 giorni, il piano sarà sostituito "in parte qua">>, atteso che <<La ratio della novella legislativa è quella di consentire un ricalcolo degli obiettivi di recupero, al fine di ovviare all'impatto nefasto dell'emergenza pandemica sulle dinamiche di entrata e di spesa degli enti locali, di guisa che obiettivi precedentemente dichiarati raggiungibili possano necessitare di un intervento di riconsiderazione>>, tant'è che <<Laddove la rimodulazione non fosse attuata entro il previsto termine di 120 giorni, manterrebbe comunque vigenza il piano già scrutinato dalla Sezione di controllo, oggetto di gravame>>.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata nelle tre sentenze gemelle, si incentra tutta sulla vicenda contabile, che prende le mosse dai distinti piani di riequilibrio, presentati dai comuni istanti ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL, i quali non sono stati omologati dalla Sezione regionale di controllo, avendo la stessa riscontrato delle incongruenze. Successivamente, però, alle delibere impugnate, gli enti locali hanno emanato una ulteriore rispettiva deliberazione, con la quale i Consigli comunali si avvalevano della facoltà di rimodulazione dei piani, in forza dell'art. 1, commi 992, 993 e 994 della legge n. 234/2021, entrato in vigore *medio tempore*.

A motivo di tali sopravvenienze normative, i comuni ricorrenti chiedevano alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di sospendere i rispettivi giudizi ovvero di rinviare l'udienza al dichiarato fine di consentire agli stessi enti locali l'esercizio della facoltà anzidetta, prevista dalla legge.

A ciò si opponeva la Procura generale, sulla base dell'assunto secondo cui <<*formalizzando la propria volontà di avvalersi della rimodulazione, l'Ente avrebbe dato corso ad una nuova procedura, la cui disamina non rientrerebbe più nell'oggetto del giudizio già incardinato*>>, chiedendo a conclusione dei giudizi, l'adozione di una pronuncia di mero rito per sopravvenuta carenza di interesse.

Acclarata l'ammissibilità della richiesta di rimodulazione ai sensi dell'articolo menzionato, l'organo giudicante ha proceduto a valutare l'impatto della attuazione di tale facoltà sul *thema decidendum* ovvero sul gravame avverso il diniego di approvazione dei correlativi piani, affermando, tuttavia, che <<*A questo riguardo, il Collegio non ignora l'orientamento, puntualmente richiamato dalla Procura generale, secondo il quale l'avvio della nuova procedura di rimodulazione «determina una sorta di decadenza ex lege della precedente, [essendo l'ente] tenuto a rispettare gli obblighi e le scansioni temporali di un iter del tutto autonomo» (cfr. Sezioni riunite giur. speciale composizione, n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL)*>>, dato che <<*il piano precedentemente approvato sarebbe «definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente*>>, di conseguenza <<*il ricorso sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale pronuncia nel merito «non sarebbe satisfattiva dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del gravame» (cfr. Sezioni riunite, sentt. n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL, cit).*

Ad ogni modo, le Sezioni riunite hanno rilevato come <<*L'orientamento appena richiamato, tuttavia, fa riferimento alla facoltà di rimodulazione prevista dall'art. 1, co. 889, della l. n. 205/2017, avente connotazioni del tutto differenti da quella contemplata dall'art. 1 co. 992 e ss., che non consente di pervenire alle medesime conclusioni*>>, in quanto <<*la norma del 2017, a*

differenza di quella in esame, prevedeva la possibilità non solo di rimodulare, ma anche di “riformulare” il piano, ossia di rivederne integralmente i contenuti anche con riguardo alla quantificazione della massa passiva; tale facoltà non è, allo stato, prevista nell’ipotesi che ne occupa>>.

Respinte *tout court* tutte le doglianze di merito, promosse dall’organo requirente, il Supremo Consesso contabile ha accolto l’istanza difensiva, avanzata dai comuni ricorrenti, di produrre la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, essendo la stessa determinante per l’esito dei giudizi in corso, rinviando l’udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in modo da verificare <<*se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell’odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano*>>.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza-ordinanza n. 11/2022/EL depositata in data 10/06/2022;
sentenza-ordinanza n. 12/2022/EL depositata in data 14/06/2022.

RICORSI nei diversi giudizi: per l'annullamento della deliberazione n. 1/PRSP/2022, depositata in data 12 gennaio 2022, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti nonché della deliberazione n. 96/PRSP/2021, depositata il 30 dicembre 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, che non ha omologato né il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sternatia e di Garaguso, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTI nei diversi giudizi:

- Comune di Sternatia, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Garaguso, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Lecce, Prefettura - UTG di Matera.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in base alla volontà dell'ente locale di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge n. 234/2021, in modo da verificare se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell'odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 100; art. 103; *c.c.*: art. 1362; art. 1363; art. 1364; art. 1365; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. a); art. 101, c. 2; art. 123, c. 2, lett. d); art. 128, c. 3; *L. n. 234/2021*: art. 1, c. 992, 993 e 994; *D. L. n. 228/2021, conv. in L. n. 15/2022*: art. 3, c. 5-*ter*; *L. n. 205/2017*: art. 1, c. 889; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 155; art. 243-*bis*; art. 243-*ter*; art. 243-*quarter*, c. 5; art. 243-*quinquies*; art. 243-*sexies*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis C.d.c., SS.RR.*, sent. n. 9/2022/EL; sent. n. 8/2022/EL; sent. n. 6/2022/EL; sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 14/2019; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2018; **SEZ. AUT.**, del. n. 22/SEZAUT/2013/QMIG; **Corte Cost.**, sent. n. 18/2019; **Cass.**, SS.UU., ord. n. 5805/2014; Sez. VI, sent. n. 34672/2021; sent. n. 21925/2021; Sez. III, sent. n. 1476772014; **Cons. Stato**, Sez. III, sent. n. 4344/2016; Sez. VI, sent. n. 6378/2019.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza, al fine di verificare se, entro il termine di 120 giorni, i due Comuni, nei diversi giudizi, presenteranno il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente ovvero si dovrà procedere con la decisione di rigetto dei piani avverso i quali si sono instaurati tali autonomi processi, le Sezioni riunite hanno stabilito uno spartiacque tra l'ipotesi normativa contemplata dall'art. 1, comma 889, della legge n. 205/2017, opposta dalla Procura generale e la differente fattispecie prevista dall'art. 1, commi 992 e ss., della legge n. 234/2021 di cui si discute, rilevando come, nel secondo articolo menzionato, <<Acclarata

l'ammissibilità della richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 1, co. 992 e seguenti, sopra richiamato, ne va adesso valutato l'impatto sul *thema decidendum*>>, a tal riguardo, il collegio <<non ignora l'orientamento, puntualmente richiamato dalla Procura generale, secondo il quale l'avvio della nuova procedura *“determina una sorta di decadenza ex lege della precedente, [essendo l'ente] tenuto a rispettare gli obblighi e le scansioni temporali di un iter del tutto autonomo”* (Sezioni riunite in speciale composizione, pronunce 6/2018/EL; 17/2018/EL e 32/2018/EL). Poiché il piano precedentemente approvato sarebbe *“definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente”*, il ricorso sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale pronuncia nel merito *“non sarebbe satisfattiva dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del gravame”* (cfr. Sezioni riunite, sentenze 6/2018/EL; 17/2018/EL e 32/2018/EL, cit.)>>, tuttavia, precisa il Collegio giudicante, che <<L'orientamento appena richiamato...fa riferimento alla facoltà di rimodulazione prevista dall'art. 1, co. 889, della l. n. 205/2017, avente connotazioni del tutto differenti da quella contemplata dall'art. 1, co. 992 e seguenti della l. n. 234/2021, che non consente di pervenire alle medesime conclusioni>>, atteso che <<come osservato dalla sentenza n. 14/2019/EL, l'orientamento espresso con le sentenze n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL *“si basa sul richiamo espresso, contenuto nel co. 889, alle disposizioni degli artt. 243-bis, co. 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000”*. Invece nella disposizione in esame sono richiamati gli artt. 243-bis, co. 5, 243-quater, co. 3, e co. 5, difetta il rinvio agli altri commi dell'art. 243-quater, che regolano l'istruttoria da parte della Commissione ministeriale e stabiliscono gli effetti della mancata presentazione del piano, e tali norme non sono estensibili analogicamente al caso in esame, regolato da disposizioni di natura eccezionale, come si evince dall'inciso iniziale del comma 992 (*“In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-bis a 243-sexies”*)>>, ne consegue, dunque, che <<laddove il nuovo piano non venisse adottato nei termini previsti rimarrebbe in vigore il precedente, esaminato dalla delibera impugnata>>.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata nelle sentenze gemelle, si incentra tutta sulla vicenda contabile, che prende le mosse dai distinti piani di riequilibrio, presentati dai comuni istanti ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL, i quali non sono stati omologati dalle relative Sezioni regionali di controllo, avendo le medesime riscontrato delle incongruenze. Successivamente, però, alle delibere impugnate, gli enti locali hanno emanato una ulteriore rispettiva deliberazione, con la quale i Consigli comunali si avvalevano della facoltà di rimodulazione dei piani, in forza dell'art. 1, commi 992, 993 e 994 della legge n. 234/2021, entrato in vigore *medio tempore*.

A motivo di tali sopravvenienze normative, i comuni ricorrenti chiedevano alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di sospendere i corrispettivi giudizi ovvero di rinviare l'udienza al dichiarato fine di consentire agli stessi enti locali l'esercizio della facoltà anzidetta, prevista dalla legge.

A ciò si opponeva la Procura generale, chiedendo a conclusione dei giudizi, l'adozione di una pronuncia di mero rito per sopravvenuta carenza di interesse.

Respinte *tout court* tutte le doglianze di merito, promosse dall'organo requirente, il Supremo Consesso contabile ha accolto l'istanza difensiva, avanzata dai comuni ricorrenti, di produrre la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, essendo la stessa determinante per l'esito dei giudizi in corso, rinviando l'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in modo da accertare l'avvenuta o meno adozione del nuovo piano di riequilibrio finanziario.